

COMUNE DI ADRANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8

DEL 12.03.2015

Reg. Gen. Anno 2015

OGGETTO: Regolamento Comunale sulla tutela degli animali e prevenzione randagismo.

L'anno **duemilaquindici** addì **dodici** del mese di Marzo alle ore 10:15 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data **05.03.2015 prot. n. 6067**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Presidente Zignale Alessandro

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, alle ore 9:10, dall'appello nominale, risultano presenti:

	CONSIGLIERI		P	A		CONSIGLIERI		P	A
1	ALBERIO	AGNESE	X		16	MAVICA	PIETRO	X	
2	ALONGI	GIUSEPPE	X		17	MONTELEONE	CARMELO	X	
3	BRANCHINA	ANGELA	X		18	PELLEGRITI	CARMELO	X	
4	BRIO	GIUSEPPE	X		19	PERNI	AGATINO		X
5	BULLA	ANNA		X	20	PETRALIA	LUCA GIUSEPPE	X	
6	CALTABIANO	NICOLA	X		21	POLITI	PAOLO GIOVANNI	X	
7	CANCELLIERE	LUIGI	X		22	PULVIRENTI	NICOLA		X
8	COCO	SALVATORE	X		23	RICCA	GIOVANNI	X	
9	CUSIMANO	GIUSEPPE	X		24	SALANITRO	CARMELO	X	
10	DEL CAMPO	GIUSEPPE	X		25	SAMPIERI	GIORGIO		X
11	DI PRIMO	AGATINA	X		26	SANTANGELO	CARMELO	X	
12	FRANCO	PIETRO CARMINE		X	27	SCAFIFI	VALERIA	X	
13	LEOCATA	MARIA ELISA		X	28	TROVATO	ADELE	X	
14	MACCARRONE	VINCENZO	X		29	VERZI'	PIERO		X
15	MANNINO	FRANCESCO	X		30	ZIGNALE	ALESSANDRO	X	

ASSEGNATI 30 – IN CARICA 30

PRESENTI N° 23

ASSENTI N° 7

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Natalia Torre
Vengono nominati scrutatori: Santangelo, Alberio, Mavica

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE RANDAGISMO

PREMESSA

- Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo e la tutela degli animali nel territorio del Comune di Adrano.
- Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
- Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
- Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo attraverso la microchippatura e la sterilizzazione degli animali.
- Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo – animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali.
- Il Comune, predispose quindi un apposito servizio per:- la predisposizione di un registro **degli allevatori di cani e gatti** autorizzati e presenti sul territorio.

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di Adrano.
2. L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, L'azienda Sanitaria Locale, L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catania e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione e il loro rapporto con l'uomo.

ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

Art. 2

COMPETENZE DEL SERVIZIO COMUNALE

1. L'ente attraverso il Servizio Sanità provvede:
2. Alla prevenzione del randagismo.
3. Alla promozione di campagne di sensibilizzazione.
4. A ridurre il fenomeno dell'abbandono.
5. A quanto necessario per l'attuazione del presente Regolamento.
6. Attraverso tale Servizio il Comune si adopera:
7. Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani .
8. Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture.
9. A collaborare con i servizi veterinari.
10. A garantire lo stato di salute del cane e accertarsi che non abbia parassiti (zecche, pulci ecc.).
11. A garantire la sterilizzazione e la microchippatura dei cani.
12. Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale.
13. Prendersi cura degli animali incidentati.

ANAGRAFE CANICA

Art. 3

Servizio di anagrafe canina

1. È istituito presso il Comune il servizio di anagrafe canina nei locali di Palazzo Bianchi in Piazza Umberto.
2. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe canina entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale. Il proprietario o detentore di cani di età

- superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Adrano.
 4. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 5. All'atto dell'identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'anagrafe canina. Al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata direttamente dall'Azienda Sanitaria competente per Territorio o per il tramite della PM, il certificato di proprietà dell'animale microchippato. Tale codice viene impresso mediante inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo.
 6. I tatuaggi o segni identificativi sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
 7. I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e il servizio di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune di Adrano o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'anagrafe canina, restando validi i contrassegni già apposti.
 - 8.

Art. 4 Segnalazioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al Comando di Polizia Municipale del Comune di Adrano che gestisce l'anagrafe canina:
2. Entro giorni tre la scomparsa dell'animale.
3. Entro giorni trenta la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza.
4. Entro giorni quindici la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dall'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

CANI RANDAGI

Art. 5 Cattura

1. Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Comando della Polizia Municipale o su segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni. Il servizio di anagrafe canina valuta la fondatezza e le motivazioni della cattura.
2. La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite operatori specializzati **del canile del territorio o associazioni di volontariato** aventi i requisiti di legge e alla presenza di medico veterinario in caso di utilizzo di anestetico.
3. La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L. R n. 15/2000 e sempre alla presenza degli operatori della polizia municipale.
4. In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina l'ufficio individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e per l'eventuale trasferimento al canile.

5. Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati, microchippati e iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente, e trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile convenzionato con il Comune.

Art. 6

Segnalazione di ritrovamento

1. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Comando della Polizia Municipale precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
2. In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi si devono ritenere come ricadenti *ipso facto* nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere;
3. La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita comunicazione all'ufficio Unico (U.D.A. Ufficio Diritti Animali) composto da personale PM (per eventuali interventi da fare con gli "accalappiacani") più personale amministrativo, che sulla base di quanto accertato, procederà a secondo del caso.
4. Trasmetterà apposito fax al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio

Art. 7

Cuccioli

1. I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati secondo le procedure di cui all'Art.6, commi 1 e 2, possono:
2. essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione;
3. essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti o tutor che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone.
4. I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario competente per territorio.
5. È istituito l' "Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone". I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono individuati con atto dirigenziale.
6. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curata dal servizio dei Vigili Urbani del Comune, denominato ufficio Unico (U.D.A Ufficio Diritti Animali) composto da personale PM (per eventuali interventi da fare con gli "accalappiacani") più personale amministrativo quest'ultimo avrà il compito di sostenere la parte prettamente amministrativa, quale redazione delle determinate impegno e liquidazione spesa, predisposizione delle convenzioni non solo con il canile sanitario ma anche con i vari veterinari, emissione dei buoni di prelevamento cibo e/o farmaci etc..

Art.8 **Ricovero**

1. Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente dietro assenso dell'Ufficio Anagrafe che può richiedere parere al Servizio Veterinario competente.
2. L'affidamento al canile autorizzato deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso rilasciato dall'Ufficio Anagrafe dei Vigili Urbani, alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.
3. L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, eventuale segni identificativi particolari, numero del microchip e il luogo in cui è stato catturato.
4. La fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo deve essere allegata al registro tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati i cani catturati.
5. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Ufficio Anagrafe e di informare il possessore degli adempimenti di legge.
6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, nel caso di ritrovamento di cani senza padrone, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Art. 9 **Rifugi per il ricovero**

1. Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o le associazioni e/o convenzionati o presso privati..
2. Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:
 - Data e luogo di cattura dell'animale, nonché n° del protocollo dei VV.UU.;
 - Dati identificativi dello stesso;
 - Eventuali interventi sanitari;
 - Data di cessione e generalità del destinatario.
 - Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.
 - Durante il soggiorno presso la struttura, associazione o privati, l'animale può essere:
 - Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;
 - Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni dall'accalappiamento;
 - Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.
3. Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso i canili convenzionati è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

Art. 10 **Sterilizzazione**

- 1) La sterilizzazione dei cani vaganti senza padrone riguarda i soggetti individuati sulla base di uno dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) randagi per i quali soggetti privati o associazioni animaliste abbiano fatto formale istanza di sterilizzazione e reimmissione sul territorio;
 - b) i quartieri nei quali siano stati segnalati episodi di pericolo per l'incolumità pubblica hanno la priorità sugli altri;
- 2) L'animale segnalato e ritrovato, trasportato da operatori specializzati e/o da volontari e/o, presso il canile o le strutture o associazioni convenzionate, viene tenuto in osservazione per un periodo che consentirà al servizio veterinario di:
 - a) procedere all'identificazione dell'animale;
 - b) verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza etc. a subire l'eventuale intervento operatorio;
 - c) sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione trascorsi il periodo previsto dalla normativa. Eventuali deroghe sono demandate al parere degli organi tecnici.
 - d) Affidato all'associazioni convenzionate.
 - e) acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di rimettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario".
- 3) Successivamente, per la degenza postoperatoria sotto il controllo del servizio veterinario, l'animale potrà essere:
 - a) ricoverato presso una struttura veterinaria privata autorizzata alla degenza post operatoria per oltre 24 ore all'uopo convenzionata;
 - b) affidato al cittadino che ne faccia richiesta in affido temporaneo o definitivo.
 - c) ricoverato presso il canile convenzionato.
- 4) Nel corso della degenza di cui ai punti b e c l'animale verrà tenuto sotto controllo da parte del servizio veterinario dall'Azienda Sanitaria competente per Territorio o le parti interessate per un periodo di tempo non inferiore a dieci giorni al fine di consentire ai proprietari di cani smarriti di rivendicarne la proprietà.

Art. 11 **Reimmissione**

1 L'eventuale reimmissione in libertà, che avverrà comunque affidando l'accudimento dell'animale ad un'Associazione di volontariato o persona volontaria, a cura di operatori individuati dall'Amministrazione Comunale sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.

2 Nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, le associazioni convenzionate o i tutor accertano che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.

Art. 12
Rinvenimento cani incidentati

1. Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione, al Comando di Polizia Municipale. La Polizia Municipale constatata l'accaduto attiva la procedura di trasferimento dell'animale, presso l'ambulatorio comunale o presso il canile convenzionato dove saranno prestate le cure del caso.
2. Le spese per lo smaltimento e per le cure sono a carico del Comune.

Art. 13
Affido temporaneo

1. Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.
2. L'affido temporaneo può avvenire per
 - a. Cuccioli abbandonati
 - b. Cani sterilizzati
 - c. Cani vaganti senza padrone
3. L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere dell'Ufficio competente che può avvalersi di associazioni animaliste.
4. Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione e alla microchippatura dell'animale mediante il servizio dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
5. Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

Art. 14
Affido definitivo

1. L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 15 giorni dall'affido temporaneo.
2. L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Municipale.
3. L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il cane prescelto deve essere consegnato solo se è sterilizzato o microchippato dal veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio, unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.

Art. 15
Cane di quartiere

- 5) E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui gruppi di persone, o volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche

- riconosciute a livello nazionale e/o comunale, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere.
- 6) Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio di riferimento e dal Servizio Comunale, in accordo con le Associazioni di Volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.
 - 7) I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio o da medici veterinari liberi professionisti in convenzione
 - 8) I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune.
 - 9) Il comune, provvederà l'acquisto di cibo e medicine per i cani di quartiere in modo da non far pesare economicamente il costo ai tutor.
 - 10) Il trasferimento del cane di quartiere al Rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona ovvero per motivi igienico sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 16

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Guinzaglio e museruola

- a. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio non estensibile.

Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

- b. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy o per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
- c. I conduttori devono essere capaci di trattenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.
- d. Ai cani muniti di guinzaglio non estensibile, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve comunque portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di

rischio per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

Art. 17

Doveri dei proprietari di cani

1. Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere.
2. Durante il giorno sarà cura del proprietario evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.

Art. 18

Divieti

1. **È fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.**
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto.
3. La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
4. È vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
5. È vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica.
6. È vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
7. È vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
8. È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento ed alle leggi vigenti.
9. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
10. È vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
11. È fatto assoluto divieto di accesso ai cani di indole aggressiva nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
12. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
13. Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
14. Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli

animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle Autorità competenti.

15. E' vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possono accedere animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'Ufficio competente, che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
16. I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Adrano, usando il guinzaglio, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuna. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali.
17. E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18 anno di età.
18. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimenti. E' altresì vietato la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo Regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.
19. E' vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
20. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
21. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
22. E' vietato trasportare animali con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.
23. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
24. I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo e all'articolo 17 saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla legge 189/2004.

Art. 19

Obbligo di raccolta escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non

- vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (Via, Piazza, Giardino od altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida per i non vedenti e da essi accompagnati, devono:
 - a. rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
 - b. portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

COMPETENZE

Art. 20

Competenze dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria

1. Controllo sanitario ed identificazione dei cani catturati non reclamati;
2. Sterilizzazione e identificazione;
3. Attività connesse alla degenza post-operatoria;
4. Valutazione, caso per caso, della possibilità di rimettere l'animale in libertà;
5. Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalle sterilizzazioni dei cani nel congelatore per il successivo smaltimento a cura del Comune e/o ; dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio
6. Acquisto e gestione dei farmaci.

Art. 21

Competenze del Comune

1. Individuazione di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la reimmissione in libertà nei modi previsti dall'art. 14 della L. R. n. 15/2000;
2. Mantenimento del cane dalla cattura alla reimmissione in libertà;
3. Mantenimento ed eventuale ripristino dei requisiti strutturali dell'ambulatorio comunale nonchè degli arredi ed attrezzature di carattere prettamente non sanitario, smaltimento dei rifiuti speciali;
4. Acquisizione istanze di identificazione e registrazione cani di proprietà;
5. Reperimento di locali idonei per la Sterilizzazione degli animali e la conseguente degenza post-operatoria degli animali.

Art. 22

Smaltimento carcasse animali

1. Il Responsabile dell'ufficio competente curerà lo smaltimento delle carcasse animali secondo la normativa vigente.
2. Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario.

Art. 23

Censimento dei cani pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato da detentore dell'animale.
2. I Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale, al fine di consentire periodici sopralluoghi a campione, al fine di ottemperare gli adempimenti previsti per legge.

Art. 24

Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 "Sanzioni" del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

Associazioni animaliste e ambientaliste

1. Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L.R. n. 15/2000, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.
A tale fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative

e i programmi di cui al presente Regolamento.

Art. 26 GATTI

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti indipendentemente dal numero che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.
3. Per habitat di colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.
4. Le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate "Referenti di colonia". I referenti di colonia collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.
5. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti le colonie feline.
6. Il Comune in collaborazione con all'Azienda Sanitaria competente per Territorio, Servizio Veterinario e le Associazioni Zoofile, potrà promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al Referente di colonia felina.
7. Ai Referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti in qualsiasi area di proprietà comunale.
8. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
9. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
10. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune di Adrano attraverso i Referenti che le accudiscono. Il Comune di Adrano potrà stipulare una convenzione per la gestione delle stesse con i referenti e/o Associazione/i che li rappresentano. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
11. Le colonie che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Adrano in collaborazione con il Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria competente per Territorio, le Associazioni aventi finalità zoofile, i referenti e/o singoli cittadini.
12. Il riconoscimento di una colonia felina, sarà effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio su richiesta inoltrata al Sindaco dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.
13. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I Referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le possibili priorità che saranno d'intesa tra il Comune di Adrano, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio e all'Associazioni convenzionate.
14. Il Comune di Adrano, sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio , potrà stipulare annualmente una convenzione con un' associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.

15. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate da luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune di Adrano su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dello stesso Servizio accertate.
16. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per Territorio, segnalare all'ufficio competente la presenza della colonia al fine di prevedere una nuova collocazione.
17. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.

Art. 27
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi di vigenti in materia citate alle normative.